

N. R.G. 98/2024 R.L.C.

R.G. 1/2025 L.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCURSALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Elena Giuppi - Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via - Giudice
dott.ssa Francesca Varesano - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

visto il ricorso depositato in data 06.11.2024 con cui ANNA RITA LONOCE, rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE RESTORI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC Avv. Carmen Di Benedetto, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

esaminata la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori e le integrazioni depositate in data 05.12.2024 su richiesta del giudice relatore;

ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII in quanto la debitrice ricorrente risulta risiedere in Lodi, Via Cascina Polledra snc;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle della ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale



aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo familiare risulta composto dalla ricorrente, dal di lei marito – percettore di reddito da lavoro autonomo - e dal figlio minore, che la ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 2.000,00, e che la stessa ha allegato spese mensili di sostentamento del nucleo per complessivi € 1.600,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII l'intero nucleo familiare della debitrice – conteggiando anche i redditi del marito - avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.800,00 circa e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. la debitrice potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.600,00, indicato dalla ricorrente quale importo complessivo delle spese del nucleo familiare; al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo familiare della ricorrente con quelle dei creditori, tenuto altresì conto della presenza all'interno del contesto familiare di altro percettore di reddito – il quale dovrà dunque concorrere al sostentamento del nucleo unitamente alla ricorrente - deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.400,00, per dodici mensilità.

rilevato, infine, che la ricorrente ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura il saldo di conto corrente nella misura eccedente gli importi sottratti dalla liquidazione, oltre al bene mobile registrato autovettura Volkswagen Polo, targata EJ904BC in relazione al quale ha domandato che la liquidazione avvenga al termine della procedura;

ritenuta l'istanza sulle tempistiche di liquidazione del bene mobile registrato meritevole di accoglimento, trattandosi di bene funzionale allo svolgimento da parte della debitrice ricorrente delle normali attività quotidiane ed allo svolgimento dell'attività lavorativa;

visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di LONOCE ANNA RITA (C.F. LNC NRT 78R67 F084L) residente in Lodi (LO), via Cascina Polledra snc;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Varesano;
3. fissa in anni 3 la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'Avv. Carmen Di Benedetto;



5. ordina il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
 6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
 7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizza la ricorrente ad utilizzare il bene mobile registrato Volkswagen Polo, targato EJ904BC, sino alla vendita, invitando il liquidatore a procedere al tentativo di vendita dello stesso non prima del decorso di anni 2 dall'apertura della procedura;
 8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
 10. fissa ex art. 268 comma 4 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia in euro 1.400,00 netti mensili per dodici mensilità, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione.
 11. dispone che la debitrice trasmetta al liquidatore con cadenza trimestrale copia delle buste paga e degli estratti di conto corrente, al fine di verificare la natura e l'entità delle spese sostenute dal nucleo, nonché l'eventuale sopravvenienza di ulteriori attività che dovranno in tal caso essere apprese dalla procedura;
 12. invita il liquidatore a riferire al Giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
 13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
 14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
 15. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024.
- A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, il 07/01/2025

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Varesano

Il Presidente

Dott.ssa Elena Giuppi

